

Codice A1816B

D.D. 1 giugno 2021, n. 1518

P.I. 6665 - CNPO862 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per lavori di demolizione e ricostruzione ponte ex Cartiera sul fiume Tanaro nel Comune di Ormea (CN) - Richiedente: Comune di Ormea



ATTO DD 1518/A1816B/2021

DEL 01/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6665 - CNPO862 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per lavori di demolizione e ricostruzione ponte ex Cartiera sul fiume Tanaro nel Comune di Ormea (CN) – Richiedente: Comune di Ormea

Nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 il territorio del Comune di Ormea è stato colpito da un eccezionale evento meteorologico che ha determinato l'esonazione del fiume Tanaro e provocato gravi danni alla struttura del ponte esistente che ne hanno compromesso la percorrenza e la staticità. Al fine di ripristinare l'accesso all'area dell'ex Cartiera, la cui viabilità è di proprietà comunale ed ove sono ubicati servizi e depositi di pubblica utilità, il Comune di Ormea ha emesso Ordinanza Sindacale n. 98 del 27/10/2020 per l'immediata messa in sicurezza del ponte.

In seguito all'approvazione degli atti tecnici avvenuti con D.G.C. n.7 del 04/01/2021, in data 13/01/2021 con nota prot. n. 1428/A1816B il Comune di Ormea, con sede legale in Via Teco, 1 – 12078 Ormea, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di lavori di demolizione e ricostruzione del ponte ex Cartiera sul fiume Tanaro nel Comune di Ormea (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'istanza è stata formalmente completata in data 16/03/2021 in seguito alla trasmissione della documentazione tecnica necessaria per l'avvio del procedimento (prot. 13383/A1816B), a completamento della precedente nota di trasmissione integrazioni pervenuta al Settore il 25/01/2021 (prot. n. 3427/A1816B).

All'istanza, così come successivamente integrata, sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Luca Galvagno, Geol. Aldo Acquarone e dall'Ing. Gabriele Aimar, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- demolizione del ponte costituito da due arcate asimmetriche a struttura mista di pietrame, mattoni e parti in calcestruzzo non armato (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 39 nn. 30, 45 e 618);
- realizzazione di spalle in c.a. a filo muri spondali esistenti;
- costruzione di un nuovo manufatto in carpenteria metallica a campata unica (dimensioni del ponte 5,00x30,00 m; superficie demaniale occupata mq 150,00).

Con nota prot. n. 14924/A1816B del 24/03/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

La documentazione tecnica di progetto è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 04/01/2020 a seguito di Ordinanza Sindacale n. 98 del 27/10/2020 del Comune di Ormea.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019 senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;

- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- l'Ordinanza Sindacale del Comune di Ormea n. 98 del 27/10/2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ormea n. 7 del 04/01/2020;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Ormea a realizzare lavori di demolizione e ricostruzione del ponte ex Cartiera sul fiume Tanaro nel Comune di Ormea (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno** a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- j. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici sulla base delle indagini condotte dai progettisti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- m. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2 - di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., al Comune di Ormea (CN) l'occupazione dell'area demaniale con un nuovo ponte ex Cartiera a carpenteria metallica e campata unica (dimensioni del ponte 5,00x30,00 m; superficie demaniale occupata mq150,00) sul fiume Tanaro nel Comune di Ormea (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4);

6 - di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe